

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 2397/91 della Commissione, del 7 agosto 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 2398/91 della Commissione, del 7 agosto 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
* Regolamento (CEE) n. 2399/91 della Commissione, del 6 agosto 1991, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata	5
* Regolamento (CEE) n. 2400/91 della Commissione, del 5 agosto 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 2282/90 recante modalità di applicazione delle misure intese ad aumentare il consumo e l'uso delle mele nonché il consumo degli agrumi	7
Regolamento (CEE) n. 2401/91 della Commissione, del 6 agosto 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 1980/91 e che porta a 60 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la vendita di riso detenuto dall'organismo d'intervento italiano	8
Regolamento (CEE) n. 2402/91 della Commissione, del 6 agosto 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 1495/91 e che porta a 140 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di riso detenuto dall'organismo d'intervento italiano	9
Regolamento (CEE) n. 2403/91 della Commissione, del 7 agosto 1991, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso	10
Regolamento (CEE) n. 2404/91 della Commissione, del 7 agosto 1991, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina	11
Regolamento (CEE) n. 2405/91 della Commissione, del 7 agosto 1991, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quindicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 963/91	12
Regolamento (CEE) n. 2406/91 della Commissione, del 7 agosto 1991, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	13

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CEE) n. 2407/91 della Commissione, del 7 agosto 1991, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 16

Regolamento (CEE) n. 2408/91 della Commissione, del 7 agosto 1991, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 18

Regolamento (CEE) n. 2409/91 della Commissione, del 7 agosto 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 20

Rettifiche

* Rettifica del regolamento (CEE) n. 2158/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, che abolisce le restrizioni quantitative applicabili all'importazione di taluni prodotti originari dell'URSS e modifica conseguentemente il regolamento (CEE) n. 3420/83 (GU n. L 201 del 24.7.1991) 22

* Rettifica della decisione 91/143/CEE della Commissione, del 31 gennaio 1991, che modifica la decisione 86/194/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione sanitaria cui è subordinata per l'importazione di carni fresche provenienti dall'Argentina (GU n. L 72 del 19.3.1991) 22

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2397/91 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 1991

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1844/91 della Commissione⁽⁵⁾, e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 6 agosto 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1844/91 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 agosto 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 agosto 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo
0709 90 60	127,79 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	127,79 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	170,55 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
1001 10 90	170,55 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
1001 90 91	157,80
1001 90 99	157,80
1002 00 00	139,27 ⁽⁶⁾
1003 00 10	142,18
1003 00 90	142,18
1004 00 10	114,92
1004 00 90	114,92
1005 10 90	127,79 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	127,79 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	138,19 ⁽⁴⁾
1008 10 00	52,58
1008 20 00	118,13 ⁽⁴⁾
1008 30 00	34,30 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	34,30
1101 00 00	233,92 ⁽⁸⁾
1102 10 00	207,98 ⁽⁸⁾
1103 11 10	277,41 ⁽⁸⁾
1103 11 90	252,46 ⁽⁸⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2398/91 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 1991

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1845/91 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 6 agosto 1991;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 agosto 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 agosto 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	8	9	10	11
0709 90 60	0	0,36	0,36	0,55
0712 90 19	0	0,36	0,36	0,55
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	18,95	18,95	18,95
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0,36	0,36	0,55
1005 90 00	0	0,36	0,36	0,55
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	9,24
1008 90 90	0	0	0	9,24
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	8	9	10	11	12
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2399/91 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 1991

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2242/92 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante

nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21° giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1991.

Per la Commissione

Jean DONDELINGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 204 del 27. 7. 1991, pag. 21.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2400/91 DELLA COMMISSIONE**del 5 agosto 1991****che modifica il regolamento (CEE) n. 2282/90 recante modalità di applicazione delle misure intese ad aumentare il consumo e l'uso delle mele nonché il consumo degli agrumi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1201/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo a misure intese ad aumentare il consumo di agrumi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1195/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo a misure intese ad aumentare il consumo e l'uso delle mele⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2282/90 della Commissione⁽³⁾, per le domande presentate nel 1990 gli organismi competenti degli Stati membri concludono i contratti con gli interessati le cui domande sono state accolte anteriormente al 1° giugno 1991;

considerando che tale termine appare insufficiente in considerazione dell'elevato numero di domande pervenute nel primo anno di applicazione della nuova normativa;

che è necessario rinviare il termine per la conclusione dei contratti al 15 agosto 1991;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 7, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 2282/90 la data del « 1° giugno 1991 » è sostituita dal « 15 agosto 1991 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 65.⁽²⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 53.⁽³⁾ GU n. L 205 del 3. 8. 1990, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2401/91 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 1980/91 e che porta a 60 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la vendita di riso detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 1424/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che fissa le norme generali dell'intervento sul mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 794/91 ⁽⁴⁾,visto il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione, dell'11 gennaio 1991, che stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del risone in possesso degli organismi d'intervento ⁽⁵⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 1980/91 della Commissione ⁽⁶⁾ ha indetto una gara permanente per la vendita di 40 000 t di risone detenute dall'organismo d'intervento italiano ;

considerando che, tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 60 000 t il quantitativo

di risone posto in vendita sul mercato interno, detenuto dall'organismo d'intervento italiano ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1980/91 i termini « di 40 000 t » sono sostituiti dai termini « di 60 000 t ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 82 del 28. 3. 1991, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 9 del 12. 1. 1991, pag. 15.⁽⁶⁾ GU n. L 178 del 6. 7. 1991, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2402/91 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 1495/91 e che porta a 140 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di riso detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1424/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che fissa le norme generali dell'intervento sul mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 794/91⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione, dell'11 gennaio 1991, che stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del risone in possesso degli organismi d'intervento⁽⁵⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1495/91 della Commissione⁽⁶⁾ ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di risone detenuto dall'organismo d'intervento italiano; che l'Italia ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 40 000 t del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è

opportuno portare a 140 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di risone detenuto dall'organismo d'intervento italiano;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1495/91 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 1

L'organismo d'intervento italiano è autorizzato ad indire una gara per la vendita sul mercato comunitario di 140 000 t di risone in suo possesso. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 82 del 28. 3. 1991, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 9 del 12. 1. 1991, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 140 del 4. 6. 1991, pag. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2403/91 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 1991

che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1854/91 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2323/91⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 1854/91 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'articolo 1 del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 6 agosto 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato, per i melassi, anche decolorati (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00), a 0,69 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 agosto 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 213 dell'1. 8. 1991, pag. 70.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2404/91 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 1991

che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1623/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 1676/91 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2167/91⁽⁴⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina;considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti originari dell'Argentina constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regola-mento (CEE) n. 3811/85⁽⁶⁾, e rilevati o calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 di detto regolamento, permette di constatare che il prezzo d'entrata si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello per lo meno uguale al prezzo di riferimento; che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari dell'Argentina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1676/91 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 agosto 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 151 del 15. 6. 1991, pag. 83.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 24. 7. 1991, pag. 22.⁽⁵⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.⁽⁶⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2405/91 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 1991

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quindicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 963/91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 963/91 della Commissione, del 18 aprile 1991, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 963/91, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quindicesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la quindicesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 963/91, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 39,129 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 agosto 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 100 del 20. 4. 1991, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2406/91 DELLA COMMISSIONE
del 7 agosto 1991
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2336/91 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1897/91 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2310/91 ⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1897/91 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione ⁽⁹⁾ sono fissati negli allegati.

2. Tuttavia, l'importo dell'aiuto per la colza, il ravizzone e il girasole per la campagna di commercializzazione 1991/1992 sarà confermato o sostituito a decorrere dell'8 agosto 1991 per tener conto delle conseguenze del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1991/1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 agosto 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 214 del 2. 8. 1991, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 29. 6. 1991, pag. 16.

⁽⁸⁾ GU n. L 213 dell'1. 8. 1991, pag. 26.

⁽⁹⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 8 (°)	1° term. 9 (°)	2° term. 10 (°)	3° term. 11 (°)	4° term. 12 (°)	5° term. 1 (°)
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	18,838	19,048	19,338	18,056	16,834	17,112
— Portogallo	25,808	26,018	26,308	25,026	23,804	24,082
— altri Stati membri	18,838	19,048	19,338	18,056	16,834	17,112
2. Aiuti finali						
Semi raccolti e trasformati in :						
— R. f. di Germania (DM)	44,35	44,84	45,53	42,51	39,63	40,28
— Paesi Bassi (Fl)	49,97	50,53	51,30	47,89	44,65	45,39
— UEBL (FB/Flux)	914,70	924,90	938,98	876,73	817,40	830,90
— Francia (FF)	148,74	150,40	152,69	142,56	132,92	135,11
— Danimarca (Dkr)	169,16	171,05	173,65	162,14	151,17	153,66
— Irlanda (£ Irl)	16,554	16,739	16,994	15,867	14,793	15,038
— Regno Unito (£)	14,889	15,058	15,290	14,260	13,278	13,499
— Italia (Lit)	33 182	33 552	34 063	31 805	29 652	30 045
— Grecia (Dra)	4 658,87	4 701,69	4 748,47	4 377,29	4 051,69	4 002,02
— Spagna (Pta)	2 885,13	2 916,13	2 958,94	2 768,06	2 588,22	2 618,37
— Portogallo (Esc)	5 456,08	5 496,19	5 544,05	5 273,09	5 023,49	5 049,09

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 8 (°)	1° term. 9 (°)	2° term. 10 (°)	3° term. 11 (°)	4° term. 12 (°)	5° term. 1 (°)
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	20,088	20,298	20,588	19,306	18,084	18,362
— Portogallo	27,058	27,268	27,558	26,276	25,054	25,332
— altri Stati membri	20,088	20,298	20,588	19,306	18,084	18,362
2. Aiuti finali :						
Semi raccolti e trasformati in :						
— R. f. di Germania (DM)	47,29	47,79	48,47	45,45	42,57	43,23
— Paesi Bassi (Fl)	53,28	53,84	54,61	51,21	47,97	48,71
— UEBL (FB/Flux)	975,40	985,60	999,68	937,43	878,09	891,59
— Francia (FF)	158,61	160,27	162,56	152,43	142,78	144,98
— Danimarca (Dkr)	180,39	182,27	184,88	173,37	162,39	164,89
— Irlanda (£ Irl)	17,653	17,837	18,092	16,966	15,892	16,136
— Regno Unito (£)	15,884	16,052	16,285	15,254	14,272	14,494
— Italia (Lit)	35 384	35 754	36 265	34 007	31 854	32 247
— Grecia (Dra)	4 974,03	5 016,84	5 063,62	4 692,44	4 366,84	4 317,17
— Spagna (Pta)	3 073,67	3 104,66	3 147,47	2 956,60	2 776,76	2 806,90
— Portogallo (Esc)	5 716,93	5 757,04	5 804,90	5 533,93	5 284,34	5 309,94

(°) Fissazione provvisoria, in attesa e con riserva dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1991/1992, conformemente all'adeguamento derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti applicati nel corso della campagna di commercializzazione 1990/1991.

ALLEGATO III

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente 8 (1)	1° term. 9 (1)	2° term. 10 (1)	3° term. 11 (1)	4° term. 12 (1)
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	26,533	26,774	26,522	26,853	26,094
— Portogallo	33,704	33,940	33,693	34,024	33,285
— altri Stati membri	21,464	21,700	21,453	21,784	21,045
2. Aiuti finali					
a) Semi raccolti e trasformati in (2):					
— R. f. di Germania (DM)	50,53	51,09	50,50	51,28	49,54
— Paesi Bassi (Fl)	56,93	57,56	56,91	57,78	55,82
— UEBL (FB/Flux)	1 042,21	1 053,67	1 041,68	1 057,75	1 021,87
— Francia (FF)	169,47	171,34	169,38	172,00	166,16
— Danimarca (Dkr)	192,74	194,86	192,65	195,62	188,98
— Irlanda (£ Irl)	18,862	19,069	18,852	19,143	18,494
— Regno Unito (£)	16,949	17,138	16,940	17,204	16,609
— Italia (Lit)	37 808	38 223	37 788	38 371	37 070
— Grecia (Dra)	5 293,03	5 338,99	5 236,11	5 279,66	5 081,07
— Portogallo (Esc)	7 123,28	7 167,96	7 102,98	7 159,82	7 009,41
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:					
— in Spagna (Pta)	4 058,42	4 093,90	4 056,76	4 103,66	3 992,39
— in un altro Stato membro (Pta)	4 123,47	4 158,30	4 121,85	4 168,81	4 060,49

(1) Fissazione provvisoria, in attesa e con riserva dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1991/1992, conformemente all'adeguamento derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti applicati nel corso della campagna di commercializzazione 1990/1991.

(2) Per i semi raccolti negli Stati membri esclusa la Spagna e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,0186140.

ALLEGATO IV

Corso dell'ecu da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11	4° term. 12	5° term. 1
DM	2,052040	2,050460	2,049300	2,048080	2,048080	2,044990
Fl	2,312460	2,310900	2,309370	2,308130	2,308130	2,304330
FB/Flux	42,288400	42,256300	42,228900	42,201900	42,201900	42,142000
FF	6,976280	6,973990	6,970910	6,968510	6,968510	6,958610
Dkr	7,945750	7,940460	7,936480	7,932380	7,932380	7,926590
£Irl	0,767672	0,767439	0,767338	0,767378	0,767378	0,766738
£	0,698224	0,698777	0,699200	0,699526	0,699526	0,699870
Lit	1 533,16	1 535,09	1 536,88	1 538,79	1 538,79	1 546,07
Dra	226,10000	228,00200	229,95200	231,98600	231,98600	238,69600
Esc	176,18900	177,24200	178,01000	178,63800	178,63800	180,43600
Pta	128,45700	128,74100	129,00100	129,24000	129,24000	129,85900

REGOLAMENTO (CEE) N. 2407/91 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 1991

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 ⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2251/91 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2395/91 ⁽⁸⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio ⁽⁹⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio ⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 6 agosto 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione ⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78 ⁽¹²⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 2251/91 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 agosto 1991.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
 (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
 (3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
 (4) GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.
 (5) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
 (6) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.
 (7) GU n. L 204 del 27. 7. 1991, pag. 38.
 (8) GU n. L 219 del 7. 8. 1991, pag. 36.
 (9) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.
 (10) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

(11) GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

(12) GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 agosto 1991, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	ACP o PTOM	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM) (*)
1103 19 10	249,32	255,36
1103 29 10	249,32	255,36
1104 19 30	249,32	255,36
1103 29 15	184,22	187,24
1104 29 35	221,62	224,64
1104 29 95	141,28	144,30

(*) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2408/91 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 1991

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2307/91 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2307/91 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2307/91 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 agosto 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 213 dell'1. 8. 1991, pag. 20.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 agosto 1991, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	33,32 ⁽¹⁾	
1701 11 90 910	33,20 ⁽¹⁾	
1701 11 90 950	⁽²⁾	
1701 12 90 100	33,32 ⁽¹⁾	
1701 12 90 910	33,20 ⁽¹⁾	
1701 12 90 950	⁽²⁾	
1701 91 00 000		0,3622
1701 99 10 100	36,22	
1701 99 10 910	36,22	
1701 99 10 950	33,72	
1701 99 90 100		0,3622

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2409/91 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 1991

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1849/91 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2394/91⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1849/91 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattato precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 6 agosto 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 agosto 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 del 5. 7. 1991, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 219 del 7. 8. 1991, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 agosto 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	33,78 ⁽¹⁾
1701 11 90	33,78 ⁽¹⁾
1701 12 10	33,78 ⁽¹⁾
1701 12 90	33,78 ⁽¹⁾
1701 91 00	39,08
1701 99 10	39,08
1701 99 90	39,08 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

RETTIFICHE

Rettilca del regolamento (CEE) n. 2158/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, che abolisce le restrizioni quantitative applicabili all'importazione di taluni prodotti originari dell'URSS e modifica conseguentemente il regolamento (CEE) n. 3420/83

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 201 del 24 luglio 1991)

Pagina 5, articolo 1, nuovo testo dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3420/83 :

anziché : « ... all'immissione in libera pratica dei prodotti originari di questi paesi ... »,

leggi : « ... all'immissione in libera pratica dei prodotti originari di questi paesi, diversi dall'Unione Sovietica ... ».

Rettilca della decisione 91/143/CEE della Commissione, del 31 gennaio 1991, che modifica la decisione 86/194/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione sanitaria cui è subordinata per l'importazione di carni fresche provenienti dall'Argentina

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 72 del 19 marzo 1991)

Pagina 38, allegato B, paragrafo IV, punti 1 e 3 (Attestato di sanità) :

anziché : « le carni fresche disossate sopra descritte »,

leggi : « le carni fresche sopra descritte ».

Pagina 42, allegato D, nota 2 :

anziché : « Eventuali condizioni supplementari richieste dal Regno Unito. »,

leggi : « Eventuali condizioni supplementari richieste. ».
